

Pubblicato il 25/05/2019

N. 00459/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00025/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 25 del 2016, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in Cagliari, Via Dante n°23;

contro

Comune di Sarule non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) della deliberazione del Consiglio comunale n. 14 dell'11 agosto 2015 avente ad oggetto "*Tassa Rifiuti solidi urbani - adeguamento tariffe 2015*", trasmessa al Ministero dell'Economia e delle finanze mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.it) in data 23 ottobre 2015 e pubblicata sul sito www.finanze.it in data 23 ottobre 2015, e delle allegate tariffe;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 marzo 2019 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 23 ottobre 2015 il Comune di Sarule, trasmetteva al Ministero dell'Economia e delle Finanze la deliberazione del Consiglio comunale n. n. 14 dell'11 agosto 2015 di determinazione delle tariffe TARI (Tassa sui Rifiuti) per l'anno 2015.

Nell'assunto del Ministero ricorrente, tuttavia, detta deliberazione consiliare sarebbe illegittima - con conseguente reviviscenza delle aliquote precedentemente in vigore - in quanto approvata oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015.

L' art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 dispone, infatti, che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.*

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

La regola per cui le aliquote devono essere approvate entro il termine fissato per l'adozione del bilancio di previsione è ribadita, con riferimento alla TASI, dall' art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013.

Per l'anno 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, che sarebbe venuto a cadere il 31 dicembre 2014 (e cioè il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce: art. 151, comma 1, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267) è stato poi differito, con decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015, al 30 luglio 2015.

Nel caso di specie, invece, la deliberazione impugnata è stata adottata, come si è già detto, soltanto in data 11 agosto 2015.

Di qui, attesa la natura perentoria del termine di cui sopra, la richiesta di annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato, vinte le spese.

Il Comune di Sarule non si è costituito in giudizio.

In data 16 marzo 2016 il Ministero ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare proposta.

Alla pubblica udienza del 13 marzo 2019, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Deve invero rilevarsi che:

- l'art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006 dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art. 1, comma 683, della legge 147 del 2013, con riferimento alla TARI dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da adottarsi ai sensi dell'art. 151 del TUEL è stato differito al 30 luglio 2015.

Nell'osservare come la deliberazione oggetto di gravame risulti pacificamente adottata oltre il termine legale (nella specie l'11 agosto 2015), va ricordato che la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2014 n. 3808) ha condivisibilmente affermato il carattere perentorio del termine previsto dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, per come desumibile dal dato testuale della disposizione (*“dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno*

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”).

Anche in presenza di eventuale autorizzazione all'approvazione del bilancio di previsione oltre il termine previsto dalla legge – con atto avente, con ogni evidenza, natura eccezionale in quanto finalizzato ad evitare le gravi conseguenze che conseguono alla mancata approvazione del bilancio da parte dell'ente locale – va rimarcato che, in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge, siffatta autorizzazione non si estenda al termine per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006: il quale contiene, peraltro, previsioni sanzionatorie, come l'inapplicabilità delle nuove tariffe e aliquote, (cfr., in termini, delibera n. 4 del 14 gennaio 2014 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria; nonché Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2006 n. 6400).

A tale proposito, lo stesso Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che le disposizioni concernenti l'approvazione del bilancio di previsione oltre il termine hanno natura eccezionale e sono finalizzate *"ad evitare le gravi conseguenze della mancata approvazione del bilancio da parte dell'ente locale"*. Pertanto, *"in assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge"*, l'autorizzazione ad approvare il bilancio oltre il termine previsto dalla norma *"non comprende [...] il termine per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trovano compiuta ed autonoma disciplina nel citato art. 1, comma 169, l. n. 296 del 2006 in materia di aliquote e tariffe, che contiene, peraltro, previsioni sanzionatorie, quale l'inapplicabilità delle nuove tariffe e aliquote, ove approvate dopo il termine del 30 novembre"* (Consiglio di Stato, n. 3808 e n. 3817 del 2014).

Né la previsione dell'art. 193, comma 3, ultima parte, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) (come modificato dall'art. 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013; e, successivamente, sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126),

per cui “*per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2*”, può in alcun modo avvalorare la tesi della derogabilità del termine di che trattasi, atteso che la disposizione da ultimo illustrata si limita a consentire la modifica delle aliquote, ampliando il termine per deliberare, senza peraltro incidere sulla natura perentoria del termine.

L'effetto dell'inapplicabilità delle tariffe approvate oltre il termine deriva direttamente dalla legge, in particolare, dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006; ne consegue che il giudice amministrativo, laddove riscontri il superamento del termine medesimo, deve necessariamente pronunciare l'annullamento della deliberazione a prescindere dai suoi contenuti (T.a.r. Molise, Sez. I, 8 giugno 2017, n. 222).

La sopra citata sentenza del T.a.r. Molise afferma anche, in modo del tutto condivisibile, quanto segue:

“Peraltro, in materia di TARI, l’annullamento giurisdizionale della deliberazione tariffaria comunale non pregiudica il principio, sancito dall’art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013, secondo cui la tariffa deve garantire l’equilibrio di bilancio, essendo destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, l’obbligo della correlazione tra il prelievo e i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti non è sufficiente a legittimare un’approvazione delle tariffe TARI, oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione (cfr.: Cons. Stato V, nn. 3808/2014 e 3817/2014). Ciò, in quanto il principio secondo cui il gettito del tributo deve coprire i costi di smaltimento dei rifiuti deve essere bilanciato con l’esigenza di tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini, i quali non possono essere soggetti ad un aggravio non preannunciato né previsto di prestazioni imposte. Tale bilanciamento impone che il potere di determinazione della tariffa da parte dell’ente locale sia circoscritto entro un margine di tempo ben definito, costituito dalla data di approvazione del bilancio di previsione, che costituisce un limite invalicabile alla discrezionalità della Amministrazione comunale, con la conseguenza che,

fatte salve le ipotesi di deroga espressa ad opera del legislatore statale, non sono ammissibili variazioni di tariffe oltre detta data. Né a conclusioni diverse in ordine alla perentorietà del termine per l'approvazione delle tariffe può giungersi sulla base della considerazione che, in materia di TARI, la normativa prevede la copertura integrale dei costi, a differenza di quanto stabilito dalla previgente disciplina relativa alla TARSU, che, com'è noto, imponeva che il gettito complessivo della tassa non fosse inferiore al cinquanta per cento del costo di esercizio (art. 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507). In assenza di un'espressa deroga normativa al principio secondo cui le tariffe dei tributi locali devono essere approvate entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, di cui al più volte citato art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, deve ritenersi che non sia più consentito, una volta decorsi i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, agire retroattivamente con la leva tariffaria per conseguire l'integrale copertura dei costi dell'esercizio. Un'ulteriore conferma del fatto che l'obbligo della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti non legittimi l'approvazione tardiva delle tariffe deriva dalla circostanza che, al fine di sanare le delibere della TARI approvate oltre il 30 settembre 2014 (termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2014), il legislatore è dovuto intervenire con un'apposita disposizione, recata dall'art. 10, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11”.

Il termine ultimo di approvazione degli adeguamenti dei tributi locali è posto a tutela della certezza del debito fiscale dei cittadini. Esso presidia e salvaguarda un interesse di rilievo costituzionale.

Tale termine trova la sua ratio nella necessità di garantire ai contribuenti, in omaggio al principio di certezza del diritto, un riferimento temporale certo per l'individuazione delle aliquote e delle tariffe applicabili per ciascun anno di imposta.

Le anzidette considerazioni inducono quindi il Collegio a ribadire la fondatezza del ricorso e l'annullamento dell'impugnato deliberato consiliare.

In ragione della particolare natura della controversia sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente, Estensore

Tito Aru, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Francesco Scano

IL SEGRETARIO